

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3822}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 maggio 1975 (Stampato n. 2018)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(BUCALOSSÌ)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)**

Disposizioni relative ai cantieri-officina di Boretto
e di Cavanella d'Adige

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 31 maggio 1975*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per l'espletamento dei compiti istituzionali affidati al cantiere-officina di Boretto, nonché per la manovra delle conche, è istituito un ruolo di personale operaio riportato nell'annesso quadro A.

ART. 2.

Gli operai in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il cantiere-officina di Boretto sono inquadrati nei ruoli di cui all'annesso quadro A, nella qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, risultanti da atti certi della Amministrazione anteriori al 1° luglio 1974,

conservando per intero l'anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

ART. 3.

I posti rimasti disponibili nel ruolo dopo gli inquadramenti previsti dal precedente articolo 2 sono conferiti al personale operaio in possesso dei requisiti prescritti, fatta eccezione per il limite massimo di età, a condizione che anteriormente al 1° luglio 1974:

abbia prestato servizio per almeno 180 giorni anche non consecutivi nel cantiere-officina di Boretto, o sui mezzi natanti in dotazione allo stesso cantiere;

ovvero sia stato addetto alla manutenzione delle linee telefoniche interne di segnalazione sia in posizione precaria con retribuzione a carico dello Stato, sia alle dipendenze di ditte appaltatrici dei servizi inerenti al cantiere stesso;

ovvero sia stato socio in cooperative di lavoratori addetti alla manutenzione di opere di pertinenza del cantiere-officina di Boretto.

Per il conferimento dei posti di cui al precedente comma, gli aventi diritto dovranno presentare domanda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La durata del servizio prestato e le mansioni effettive cui il predetto personale è stato adibito sono attestate dall'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del genio civile per il Po.

Gli inquadramenti di cui al primo comma hanno luogo nelle categorie di operaio qualificato, operaio specializzato ed operaio comune in corrispondenza delle mansioni esercitate risultanti dall'attestazione predetta; il personale stesso seguirà nell'ordine di ruolo il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 2.

ART. 4.

L'impianto di Cavanella d'Adige, appartenente al circondario idraulico di Rovigo, è costituito in cantiere-officina e posto, a tutti gli effetti, alle dirette dipendenze del Magistrato alle acque di Venezia.

Il predetto cantiere-officina provvede, per i canali navigabili e relative conche di navigazione rientranti nella competenza terri-

toriale del Magistrato alle acque, ai compiti di dragaggio, segnalazione, manutenzione e sorveglianza. Inoltre provvede alla manutenzione, costruzione, ricostruzione, riparazione e sostituzione dei mezzi nautici e delle attrezzature per l'espletamento dei compiti sopra specificati, nonché per la manovra delle conche.

ART. 5.

Per l'espletamento dei compiti istituzionali affidati al cantiere-officina di Cavanella d'Adige è istituito un ruolo di personale operaio, riportato nell'annesso quadro *B*.

ART. 6.

Gli operai in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'impianto di Cavanella d'Adige sono inquadrati nei ruoli di cui all'annesso quadro *B*, nella qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, risultanti da atti certi dell'Amministrazione anteriori al 1° luglio 1974, conservando per intero l'anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

ART. 7.

I posti rimasti vacanti nei ruoli di cui agli annessi quadri *A* e *B* dopo gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 6 saranno conferiti mediante pubblico concorso da indirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Il personale appartenente ai ruoli istituiti dalla presente legge non può essere utilizzato per compiti diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 1 e 4 né essere assegnato per comando, sotto qualsiasi forma, presso altri uffici, anche se dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

ART. 9.

È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni nell'anno finanziario 1975. lire 750 milioni nell'anno finan-

ziario 1976 e lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1977, per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, la riparazione e la sostituzione dei mezzi nautici e delle attrezzature del cantiere-officina di Boretto, di cui all'articolo 4 della legge 27 luglio 1967, n. 632, nonché per il servizio di dragaggio e di segnalazione dei canali navigabili rientranti nella competenza territoriale del Magistrato per il Po e la relativa manutenzione e sorveglianza.

ART. 10.

I programmi di attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 sono predisposti dall'Ufficio speciale del genio civile per il Po e sono approvati dal presidente del Magistrato per il Po.

ART. 11.

Per l'espletamento dei compiti affidati al cantiere-officina di Cavanella d'Adige è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 60 milioni per l'anno finanziario 1975, lire 450 milioni per l'anno finanziario 1976 e lire 690 milioni per l'anno finanziario 1977.

Tali stanziamenti saranno utilizzati per l'acquisto, la costruzione ed il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti nonché di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombrò di interrimenti nei rami terminali del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto dell'attrezzatura di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi.

I mezzi fluviali e draganti a disposizione dell'attuale impianto rimangono in dotazione al cantiere-officina.

ART. 12.

I programmi di attuazione degli interventi di cui all'articolo 11 sono predisposti dal Magistrato alle acque di Venezia ed approvati dal presidente dello stesso Magistrato.

ART. 13.

La spesa relativa al personale operaio del cantiere-officina di Boretto graverà su apposito capitolo dello stato di previsione della

spesa del Ministero dei lavori pubblici al quale saranno trasferiti i fondi già considerati per tale scopo sulla dotazione del capitolo 1140 dello stesso stato di previsione, da integrarsi per l'anno 1975 dell'importo di lire 250 milioni.

La spesa relativa al personale operaio del cantiere-officina di Cavanella d'Adige graverà su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici al quale saranno trasferiti i fondi già considerati per tale scopo sulla dotazione del capitolo 1018 dello stesso stato di previsione, da integrarsi per l'anno 1975 dell'importo di lire 150 milioni.

ART. 14.

All'onere di lire 710 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

QUADRO A

*Ruolo del personale operaio
del cantiere-officina di Boretto*

Parametro —	Qualifica —	Unità —
210	Capi operai	31
190	Operai specializzati . .	72
165		
173		
146	Operai qualificati . . .	148
129		
153		
133	Operai comuni	30
115		
TOTALE . . .		281

QUADRO B

*Ruolo del personale operaio
del cantiere-officina di Cavanella d'Adige*

Parametro —	Qualifica —	Unità —
210	Capi operai	10
190	Operai specializzati . .	25
165		
173		
146	Operai qualificati . . .	30
129		
153		
133	Operai comuni	10
115		
TOTALE . . .		75